

Giudizio disciplinare e giudizio penale - Rapporti – Cass. n. 12902/2021

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Giudizio disciplinare e giudizio penale - Rapporti - Disciplina introdotta dall'art. 54 della l. n. 247 del 2012 - Formule assolutorie - Rilevanza.

L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, novellata dall'art. 1 della l. n. 97 del 2001) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti: pertanto, in deroga alla generale previsione dell'art. 653 c.p.p., soltanto l'accertamento con sentenza penale irrevocabile che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" ha efficacia di giudicato, preclusivo di un'autonoma valutazione dei fatti ascritti all'incolpato da parte del Consiglio Nazionale Forense, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie "il fatto non costituisce reato o illecito penale" o il fatto "non è previsto dalla legge come reato".

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 12902 del 13/05/2021 (Rv. 661284 - 01)

Riferimenti normativi: L_247_2012_54, L_247_2012_55